



ORDINE DEI GEOLOGI  
DELLA PUGLIA

Bari, 1 febbraio 2018  
Prot.:UL/1/459

Egr. Sig.  
Dirigente della Sezione  
Difesa del Suolo e Rischio Sismico  
della Regione Puglia  
Dott. Gianluca Formisano  
SEDE

Inoltro a mezzo PEC: [serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it)  
nonché a: [g.formisano@regione.puglia.it](mailto:g.formisano@regione.puglia.it)

e p.c. Comuni della Regione Puglia  
LORO SEDI

**OGGETTO: Problematiche relative alle competenze professionali e corrispettivi negli interventi relativi alla Difesa del Suolo.**

Il sottoscritto dott. geol. Salvatore Valletta, nella qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dell'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, intende con la presente rappresentare alla S.V. quanto segue.

Come noto, ai fini della determinazione del corrispettivo (anche nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica) per le prestazioni professionali svolte dai Geologi occorre attualmente fare riferimento ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 101941 del 17/06/2016.

Tuttavia, iscritti allo scrivente ordine segnalano nelle procedure di liquidazione delle attività dei Geologi, con riguardo alla direzione lavori di competenza del geologo, possibili decurtazioni ai corrispettivi professionali.

Preliminarmente, è opportuno rammentare, con riguardo ai Geologi, che ai ai sensi del D.P.R. 328/2001, art. 41: "**Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, (...)**", tra l'altro, "*in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di **progettazione** degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:*

a) *il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);*

b) *l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, **la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;***

*(...)*

Nell'ambito di tali competenze, il legislatore ha più volte ribadito le modalità e i settori in cui si esplicano tali prerogative, anche con riguardo ai relativi compensi professionali.

Tra gli altri, il D.P.R. n. 207/2010, all'art. 35, rubricato "Relazioni specialistiche" dispone che: " Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva".

È pertanto del tutto evidente che la qualifica di progettista sia da attribuire anche al Geologo, per quanto riservato alla sua esclusiva competenza. Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza, ad avviso della quale (C. Stato, sez. V, n. 1595/2016), proprio con riferimento alla relazione geologica, "**alla luce della previsione del comma 1 dell'articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, il quale chiarisce che le relazioni specialistiche costituiscono una parte coesistente del progetto esecutivo, si da qualificare come progettisti in senso proprio – e non come meri collaboratori – i professionisti che le hanno redatte**", non v'è dubbio che anche il geologo debba essere qualificato come progettista.

Ma vi è di più.

Il D. Lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici), all'art. 101, rubricato "**Soggetti delle stazioni appaltanti**", disciplinando la Direzione dei lavori, prevede che: "1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

**2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.**

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche

per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

**4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:**

- a) **verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;**
- b) **programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;**
- c) **curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;**
- d) **assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;**
- e) **individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;**
- f) **assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;**
- g) **esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;**

**h) direzione di lavorazioni specialistiche.**

Dunque, per espressa previsione di legge, l'Ufficio della Direzione dei Lavori è un ufficio pluripersonale, composto dal direttore dei Lavori e dai suoi coadiutori; la presenza di quest'ultimi che il legislatore denomina "assistenti" può essere resa necessaria dalla dimensione, dalla tipologia e complessità dell'opera.

Agli assistenti possono essere assegnate funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Nel primo caso, gli assistenti collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono delle loro attività direttamente al direttore dei lavori e possono essere affidati, fra gli altri compiti, **della direzione di lavorazioni specialistiche (D. Lgs. 50/2016, art. 101 co. 4 lett. h).**

E proprio in tal senso, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 1101941 del 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", espressamente contempla la figura del Geologo, nell'allegata Tavola Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA", nell'ambito delle varie fasi prestazionali, individua chiaramente, nell'ambito della fase di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, prestazioni professionali di esclusiva competenza del geologo.

Inoltre, nel definire le singole prestazioni della fase della **direzione dell'esecuzione**, prevede espressamente al punto Qcl.05.01 una serie di coefficienti per **"Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con la qualifica di direttore operativo GEOLOGO"**.

Tanto basta per dimostrare ampiamente l'autonomia professionale del Geologo nella direzione dell'esecuzione dei lavori, per le lavorazioni di propria ed esclusiva competenza.

D'altronde, già nel vecchio tariffario professionale (D.M. 18/11/1971 e ss.mm.ii.), veniva fatto chiaro e esplicito riferimento al ruolo del geologo nell'ambito della Direzione dei Lavori, indicandone espressamente i relativi onorari. In particolare, l'art. 23, Tabella IV, lett. d) indica in modo chiaro e univoco i coefficienti da applicarsi per i compensi relativi alla "**Direzione lavori di carattere geologico**". Riferimenti dal tenore chiarissimo a tale tipo di attività sono riscontrabili, inoltre, negli artt. 18, 22 e 26.

Alla luce di tutto ciò, non trova alcuna giustificazione l'ipotesi di ridimensionamento dei corrispettivi delle prestazioni, e, in particolare, la decurtazione e/o soppressione totale degli importi inerenti la voce di Direzione Lavori riguardanti la progettazione ed esecuzione di opere di difesa del suolo ipotizzata da codesto Ufficio in fase di liquidazione.

Confidando quindi nella sensibilità e attenzione di codesto Ufficio e con l'auspicio che la problematica qui esposta, molto sentita dagli iscritti anche alla luce della nota congiuntura economica che ancora perdura, possa essere affrontata e risolta in tempi brevi, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
geol. Salvatore Valletta

